

IP & IT

PASSAPORTO VACCINALE

Covid-19: il no del Garante Privacy al Passaporto vaccinale

venerdì 05 marzo 2021

di Festa Mauro Avvocato in Milano presso Studio Legal For, Entertainment & Digital Law
Serratore Federico Avvocato in Milano presso Studio Legal For, Entertainment & Digital Law

Lo scorso 2 marzo, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali si è pronunciata in merito all'opportunità, evidenziata sia a livello europeo che nazionale, di implementare soluzioni (anche digitali) che evidenzino lo stato di vaccinazione dei cittadini. Si discute, infatti, sulla necessità di prevedere un pass/passaporto vaccinale che consenta ai cittadini europei di poter riprendere a viaggiare, ovvero più semplicemente accedere a determinati locali (quali ristoranti, teatri, cinema, etc.) per la fruizione dei relativi servizi.



L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto notevoli limitazioni alla vita dei cittadini europei.

Lockdown, coprifuoco, chiusure totali e/o anticipate degli esercizi commerciali, divieto agli spostamenti infra nazionali e/o a livello europeo, fra gli altri.

Il piano vaccinale messo in atto in Europa sta certamente accelerando una ripresa delle normali abitudini di vita anche se, tuttavia, non è dato conoscere quando si potrà effettivamente ritenere concluso lo stato emergenziale e, quindi, porre fine alle esistenti restrizioni.

In quest'ottica, da una parte, la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen sta ipotizzando la previsione di un passaporto vaccinale valido in tutti gli stati membri, che consentirebbe ai soli vaccinati di potersi spostare liberamente all'interno del territorio europeo. Dall'altra, l'Italia sta valutando l'introduzione di un pass vaccinale valido per il territorio italiano, al fine di garantire ai cittadini che si siano sottoposti alle procedure di immunizzazione di poter accedere a tutti i servizi nazionali.

A tale proposito, occorre in primo luogo valutare la legittimità delle predette soluzioni e, altresì, individuare quali strumenti vengono offerti ai cittadini sotto il profilo delle garanzie e del rispetto dei diritti fondamentali.

Il Garante per la Privacy, in persona del Presidente Pasquale Stanzone e della Vice Presidente Ginevra Cerrina Feroni, si è pronunciato in merito richiamando “l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali”.

I dati afferenti allo stato vaccinale, quali dati sanitari afferenti alla salute, sono protetti ai sensi di cui all’art. 9 GDPR, che vieta il trattamento dei dati particolari. Per di più, laddove un loro utilizzo venisse applicato ai meccanismi sopra enunciati, potrebbero comportare “discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime delle libertà costituzionali”.

Un loro eventuale trattamento, pertanto, potrebbe essere consentito previa individuazione di una corretta base giuridica, individuabile in una norma nazionale che sia, tra l’altro, coerente con l’applicazione dei principi sanciti in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, ci si riferisce a quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e, ultimo ma non ultimo, quello di non discriminazione.

Si porrebbero, infatti, laddove si implementasse un sistema di pass/passaporto vaccinale indiscriminato e non controllato, ovvero non sorretto da una legittima base giuridica, dei casi di discriminazione notevoli: si pensi, banalmente, a coloro i quali, seppur legittimati all’immunizzazione mediante vaccino, decidano di non volersi sottoporre allo stesso.

Questi verrebbero discriminati maggiormente dall’introduzione di un pass/passaporto vaccinale.

Pertanto, l’introduzione di un sistema come sopra delineato, dovrebbe essere costruito in modo tale da non ledere i diritti e le garanzie fondamentali dei cittadini, anche alla luce del fatto che eventuali limitazioni troppo estese si tradurrebbero in una obbligatorietà del vaccino stesso (ledendo così altri diritti fondamentali garantiti costituzionalmente).

Risulta, pertanto, opportuno pensare a un equo bilanciamento tra l’interesse individuale alla riservatezza (e alla protezione dei dati personali) e l’interesse pubblico che gli stati nazionali e l’Europa intendono perseguire.

In quest’ottica, il legislatore (europeo e italiano) dovranno adottare ogni opportuna misura per consentire un corretto bilanciamento tra i suespressi diritti fondamentali e garantendo il rispetto dei principi sopra citati.

A tal riguardo, una volta individuata la corretta base giuridica (legge nazionale, a livello italiano, e regolamento europeo presso l’UE), un equo bilanciamento potrà e dovrà essere svolto in ragione di alcune indicazioni:

- congruità: sarebbe irragionevole la compressione di un diritto o un interesse laddove l’interesse prevalente è incongruo rispetto alle finalità che si prefigge;

- proporzionalità: è opportuno che il diritto o interesse compresso rappresenti il minor sacrificio possibile tra le diverse opportunità.

In ogni caso, anche laddove si propendesse per la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto ai diritti sulla protezione dei dati personali è necessario che l'equo bilanciamento, e le norme che verranno di conseguenza introdotte, provvedano a garantire un livello minimo di tutela dei diritti soccombenti.

Sotto tale profilo, il GDPR offre, sicuramente, delle linee guida che andranno rispettate durante le operazioni di bilanciamento e i principi colà sanciti e sopra evidenziati dovranno essere garantiti.

Riferimenti normativi:

Art. 9 GDPR

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata